

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 131/CSA– RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2017

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

#### **1. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017, con il quale, a seguito della gara Forlì/Padova del 22.1.2017, è stata inflitta al suo tesserato signor Brevi Oscar Arnaldo la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "*per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara in considerazione delle parole effettivamente pronunciate dal tesserato, così come riportate esattamente nel referto arbitrale.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara ritenuto nella valutazione complessiva del fatto che la frase effettivamente pronunciata non sia da ritenere un'offesa diretta alla persona dell'arbitro ma rappresenti, solo, una critica irrispettosa espressa nei confronti dell'operato dell'arbitro stesso, accoglie il reclamo proposto riducendo da 2 giornate ad una sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017, con il quale, a seguito della gara Forlì/Padova del 22.1.2017, è stata inflitta al suo tesserato Martinelli Fabio la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di Euro 500,00 (cinquecento) "*per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, preparatore atletico)*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.

La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, considerate le parole e gli insulti effettivamente pronunciati contro i Giudici di gara, conferma la sanzione come già irrogata.

Nel caso di specie, infatti, il Martinelli ha indirizzato alla terna arbitrale parole offensive che si devono ritenere necessariamente rivolte in modo diretto nei confronti delle persone componenti la stessa e non, invece, espressione di una mera critica nei confronti del loro operato. A tale conclusione è dato pervenire per il tipo di parole ingiuriose utilizzate, non riferibili, appunto, all'operato ma solo e soltanto in modo diretto alle persone.

La ritenuta qualificazione della condotta del Martinelli la connota di una maggiore gravità e, pertanto, la misura della sanzione irrogata, peraltro contenuta nei minimi edittali, appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

### **3. RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)**

La A.C. Tuttocuoio impugnava, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata sanzionata con l'ammenda di € 5.000,00 “... *perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria*”.

Risulta, infatti, dai rapporti del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale che “...*al 42' del secondo tempo veniva espulso il calciatore n. 9 della Lupa Roma, Fofana, e lo stesso durante il tragitto di uscita dal campo e di discesa nel tunnel è stato investito da cori provenienti dalla tifoseria della tribuna e da altri sostenitori che si trovavano nell'area sotto tribuna. Il coro era di discriminazione razziale e consisteva nel gridare “bu-bu-bu”*”.

In altra occasione un gruppetto di altri sostenitori, situati nei pressi della rete delimitante il recinto di gioco, profferiva all'indirizzo del Fofana, che si era posizionato in prossimità del campo per guardare la partita, frasi dal seguente tenore “*negro di merda e mangia banane*”, udibili dalle panchine e dalla tribuna.

Nel proprio reclamo la A.C. Tuttocuoio sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno, e, comunque, evidenzia la eccessività e la sproporzionalità della sanzione rispetto a quanto realmente accaduto e, pertanto, chiede alla Corte di annullare il provvedimento del Giudice di prime cure o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i cori e le frasi provenienti dai tifosi della società ricorrente abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale. Tuttavia, ai fini della sanzionabilità ai sensi dell'art. 11 C.G.S., nella specie appare certamente fare difetto il requisito della “dimensione”, in considerazione della percentuale dei tifosi autori di tali condotte, per come riportata nella relazione del componente della Procura Federale. Ciò nonostante, questa Corte ritiene che la medesima condotta, in particolare i cori indicati dal primo giudicante, siano sussumibili nel disposto di cui all'art. 12 C.G.S. e, come tali, sanzionabili proprio con la tipologia e la misura

delle sanzioni irrogate. Infatti, l'art. 12 citato prevede un perimetro sanzionatorio compreso da un minimo di € 3.000,00 a un massimo di € 5.000,00.

Tali gravi espressioni sono pervenute da due settori specifici dello stadio ove erano ubicati sostenitori della squadra ospitante e sono state distintamente percepite sia dal Commissario di campo che dal collaboratore della Procura Federale all'interno del recinto di gioco, con ciò sussistendo tutti i requisiti previsti dal C.G.S. ai fini della configurabilità e sanzionabilità della condotta tenuta dai tifosi della compagine casalinga, ai sensi dell'art. 12 citato.

Quanto, infine, alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, il Collegio ritiene che la stessa sia assolutamente congrua e proporzionata alla gravità dei fatti verificatisi in occasione della gara ed alla misura edittale prevista.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di San Miniato (Pisa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)**

Con atto, spedito in data 25.1.2017, il sig. Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao, calciatore della Società Cagliari Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Roma/Cagliari, disputatasi in data 22.1.2017, era stata irrogata, a carico dello stesso Joao Pedro, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Joao Pedro faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Joao Pedro; al proposito, si evidenzia l'inammissibilità del mezzo probatorio offerto dal ricorrente, in quanto l'art. 35, comma 1.2, C.G.S., pone un chiaro sbarramento all'utilizzo, al di là delle ipotesi specificamente dalla stessa indicate, di fonti di conoscenza e di prova diverse dagli atti ufficiali di gara. Nel caso di specie, appunto, non è possibile dare ingresso ad immagini fotografiche, considerato che non si versa nella fattispecie dell'errore di persona, né si è tratta di un episodio sfuggito alla diretta percezione degli Ufficiali di Gara.

Con riferimento alla condotta, posta in essere dal sig. Joao Pedro, non vi è alcun dubbio che la stessa, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, vada qualificata come violenta in quanto consistita nel colpire con un violento calcio all'altezza della tibia un avversario, senza, peraltro, avere alcuna possibilità di giocare il pallone; circostanza, quest'ultima, che preclude, in radice, la derubricazione della stessa condotta, invocata dal reclamante, alla stregua di una condotta antisportiva o gravemente antisportiva e alla quale andrebbe, semmai, attribuita valenza aggravante.

Quanto, poi, all'entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa (sanzione della squalifica che il ricorrente chiede, in via principale, sia ridotta addirittura ad una sola giornata effettiva di gara), atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara costituisce il minimo edittale con riferimento alla condotta violenta, posta in essere dal calciatore Joao Pedro.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUITO GARA OLBIA/PONTEREDERA DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

Con reclamo ritualmente proposto, la società Olbia Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Piredda Marco “...per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale...”

Con i motivi di gravame, la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, lamenta la sproporzionalità della squalifica e ne chiede, in via principale, la riduzione ad una sola giornata o, in subordine, la riduzione a 2 giornate.

A giudizio della Corte, le argomentazioni illustrate dalla Soc. Olbia Calcio non risultano, invero, di alcun pregio e, pertanto, il reclamo non è meritevole di accoglimento.

Gli episodi di cui si è reso colpevole il calciatore Piredda (reiterate frasi gravemente offensive e irrispettose profferite all’indirizzo di un assistente arbitrale), posti a base del provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice di prime cure, sono chiaramente narrati nei referti ufficiali di gara, atti la cui fidejussione non può in alcun modo essere scalfita.

Conseguentemente i fatti posti in essere dal Piredda (consistiti in un mancato adempimento dell’invito a sedersi in panchina e nella immediatamente successiva frase offensiva proferita all’indirizzo dell’assistente) fanno ritenere congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche tenendo conto della particolare condizione che merita il momento delicato della gara durante la quale è intervenuta la condotta in esame.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 9 maggio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio